



ASSOCIAZIONE ITALIANA
PROFESSORI DI
DIRITTO PENALE



Call for papers of conference

Il **4 ottobre 2024** presso la Villa Ruspoli dell'Università degli studi di Firenze avrà luogo il convegno, organizzato dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale in collaborazione con il Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale, sul tema

SPAZI DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E DIRITTI DELLE PERSONE RISTRETTE

1. Emergenza carceri: soluzioni al sovraffollamento

La riflessione sui problemi del carcere, sulle loro cause ed effetti, pur riproponendosi ciclicamente, stenta, tuttavia, ancora a decollare nel dibattito pubblico e non riesce a introdurre, in maniera incisiva, soluzioni in grado di superare o quantomeno contenere, nell'immediato, l'emergenza carceraria e, nel lungo periodo, quella cultura carcero-centrica ancora diffusa a livello sociale e in una parte consistente della classe dirigente politica.

Queste ragioni inducono a approfondire, con maggior coraggio e determinazione, non solo e non tanto le ragioni che ancora oggi inducono a "investire" sul carcere, quanto e soprattutto le problematiche di principio che ormai si pongono in modo evidentissimo con riferimento alla compatibilità del carcere con i principi di rieducazione, umanità della pena, proporzione, nonché in particolare con i diritti individuali che sembrano sempre più difficilmente tutelabili all'interno di una struttura totale come appunto quella carceraria. Dall'altro lato, occorre iniziare a pensare a soluzioni, normative e organizzative, che consentano di superare non solo l'emergenza, ma anche lo stesso modello carcero-centrico, riflettendo sulle molteplici opzioni di cui possiamo disporre nell'immediato e a lungo respiro (amnistia, numero chiuso, implementazione delle pene in sede predecisoria o decisoria o esecutiva, pene principali diverse dal carcere). Certo è che, se ci si muove in una prospettiva di maggiore alternativa al carcere, occorre anche iniziare a pensare a un modo diverso di punire, un punire – per così dire – in libertà, che apre a tutta una serie di problematiche ulteriori (discrezionalità del giudice, contenuti sanzionatori, controlli, coinvolgimento della società, soluzioni per affrontare il nodo dei c.d. "liberi sospesi").

2. Carcere, legalità e diritti individuali

Il riconoscimento dei diritti delle persone detenute e la loro tutela, cui si è poc'anzi, accennato, rappresentano la cartina al tornasole dell'effettiva realizzazione del principio di umanità della pena e, prima ancora, del riconoscimento stesso della dignità della persona. La Costituzione e la legge sull'ordinamento penitenziario, così come la

giurisprudenza dei giudici di Palazzo della Consulta hanno certamente contribuito in maniera significativa alla loro piena affermazione e, ciononostante, la particolare situazione di privazione della libertà personale, in cui si trovano le persone detenute, nonché lo stato, in cui versano le nostre carceri, fanno sì che questi stessi diritti soffrano alcune rilevanti compressioni, non sempre giustificabili alla luce delle contrapposte esigenze di ordine e sicurezza.

Stando così le cose, si impone una riflessione sull'attuale portata dei diritti fondamentali riconosciuti alle persone detenute quali, a mero titolo esemplificativo, quello alla rieducazione, alla salute o all'affettività - oggetto recentemente di un'importante sentenza della Corte Costituzionale -, così come centrale appare lo studio dei regimi (artt. 14 bis e 41 bis comma 2 o.p.) e dei circuiti penitenziari, ambiti questi ultimi in cui appare più evidente il mancato o parziale ossequio della duplice riserva di legge e di giurisdizione di cui all'art. 13 comma 2 Cost.

3. La problematica legittimità delle misure di sicurezza detentive di tipo carcerario

Dai dati forniti dal ministero della giustizia, al 29 febbraio 2024 risultano presenti 326 persone internate in colonia agricola o casa di lavoro, una misura di sicurezza che, nonostante, la terminologia utilizzata, presenta caratteri che in molte realtà non differiscono dall'esecuzione di una pena detentiva. In questi casi, un regime sanzionatorio a doppio binario mostra i limiti di una duplicazione della limitazione della libertà personale che, specie laddove la misura non differisce nelle modalità esecutive da una pena detentiva, apre a problemi di compatibilità con i limiti di legittimazione della misura indicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (17 dicembre 2009, M. c. Germania, ric. n. 19359/04). L'assimilazione tra pena detentiva e misura di sicurezza è ulteriormente comprovata dalla possibilità di applicare anche agli internati il regime penitenziario disciplinato dall'art. 41-bis ord. penit., la cui estensione ha trovato l'avallo da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 197 del 2021). Nell'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, la privazione della libertà personale richiede una valutazione attenta sui limiti di compatibilità degli strumenti di controllo della pericolosità sociale con le garanzie costituzionali e sovranazionali.

4. Rems, legalità e diritti individuali

A distanza di 12 anni dalla legge che prevedeva il superamento definitivo del regime degli ospedali psichiatrici giudiziari e il passaggio alle nuove strutture di esecuzione delle misure di sicurezza detentive per soggetti con disturbi mentali (D.L. 211 del 2011, convertito nella L. 17 febbraio 2012 n. 9,), e dopo i passaggi fondamentali segnati con il D.L. 52 del 2014 convertito con L. 30 maggio 2014, n. 81, l'assetto normativo e funzionale delle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza è ancora lontano dall'aver raggiunto un livello di compiutezza e solidità soddisfacente e chiaro.

Recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte EDU rendono evidenti la drammaticità e l'urgenza dei temi coinvolti: la salute psichica dell'individuo, come diritto costituzionalmente garantito dall'art.32, si interfaccia con la tutela della sicurezza della collettività e con il diritto alla vita e all'incolumità personale dello stesso personale sanitario preposto non solo alla cura dei soggetti internati ma di fatto alla complessiva esecuzione della misura di sicurezza.

L'impianto attuale che pone in capo al Servizio Sanitario Nazionale la competenza esclusiva sulla esecuzione di un provvedimento di natura penale dell'Autorità Giudiziaria, motivato dai criteri della previa commissione di un reato, della pericolosità sociale e della *extrema ratio* (in assenza cioè di misure alternative idonee ad assicurare cure adeguate

e a fare fronte alla pericolosità sociale del soggetto) mostra alla prova dei fatti profili di complessità di difficile composizione.

Ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti, liste d'attesa e un contesto normativo di riferimento demandato nel concreto per molti aspetti alla fonte regolamentare senza una chiara e precisa delimitazione delle competenze contribuiscono a complicare un quadro su cui appare evidente l'esigenza di ulteriori riflessioni e proposte de iure condendo.

5. CPR, legalità e diritti individuali

La durata del trattenimento dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione all'interno dei centri di permanenza e rimpatrio è stata sensibilmente allungata, per effetto di un recente intervento normativo (d.l. 124/2023, conv. l. 162/2023), arrivando sino ad un massimo di diciotto mesi. Ciò impone una riflessione sul rispetto delle garanzie costituzionali e convenzionali in relazione ad una misura - quella appunto del trattenimento pre-espulsivo, disciplinato nell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (t.u. imm.) - che si traduce, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 105 del 2001, in una forma di privazione della libertà personale.

Va attentamente considerato anche il profilo delle condizioni della detenzione all'interno dei centri per il rimpatrio, che sono luoghi sostanzialmente inaccessibili alla società esterna, la cui gestione è totalmente privatizzata, e che si caratterizzano - come il Garante nazionale delle persone private della libertà ha in più occasioni denunciato - per condizioni di vivibilità nettamente deteriori rispetto a quelle degli istituti penitenziari. Ciò pone il tema della violazione di diritti fondamentali di persone private della libertà personale e del riconoscimento degli strumenti giurisdizionali attivabili per assicurarne la tutela.

Si consideri, infine, che ciò che la Corte ha osservato nel 2001 a proposito del carattere privativo della libertà personale della detenzione amministrativa del migrante nei centri di rimpatrio, potrebbe valere anche per le altre tipologie di trattenimento che nel tempo sono proliferate nella prassi e che sono state regolamentate con grande approssimazione da parte del legislatore (dal trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, alla c.d. detenzione 'in arrivo' negli hotspot, nelle zone di transito di porti e aeroporti, nelle navi cui viene negato l'approdo sulle coste italiane e nelle navi-quarantena).

ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO

I relatori del convegno saranno selezionati tramite procedura di *peer review* anonima tra coloro che risponderanno alla *call for papers*.

Sono previste 8 relazioni di 20 minuti ciascuna, cui seguirà uno spazio dedicato al dibattito.

PROCEDURA DI SELEZIONE

I candidati dovranno inviare tramite e-mail alla segreteria del Di.P.La.P. (labdirpen@gmail.com) all'attenzione del vicepresidente (Giandomenico Dodaro) un *paper* redatto secondo il modello allegato.

La call è rivolta a dottorandi di ricerca, dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori universitari (RU, RTDA, RTDB, RTT) afferenti al SSD IUS/17 o con programma di ricerca in diritto penale sostanziale.

Il *paper* deve recare nome e cognome, titolo accademico o PhD etc., nome

dell'università o del centro di ricerca di afferenza, indirizzo e-mail, pseudonimo dell'autore e l'area tematica di afferenza, tra una delle seguenti: Emergenza carceri: soluzioni al sovraffollamento; Carcere, legalità e diritti individuali; La problematica legittimità delle misure di sicurezza detentive di tipo carcerari; Rems, legalità e diritti individuali; CPR, legalità e diritti individuali.

A garanzia dell'anonimato della valutazione, il vicepresidente del Di.P.La.P. invierà ai revisori i *paper* con la sola indicazione del titolo della relazione e dello pseudonimo dell'autore.

Revisori sono i professori:

- Roberto Bartoli
- Angela Della Bella
- Luigi Foffani
- Antonia Menghini
- Marco Venturoli.

Al termine della valutazione anonima, il Comitato dei revisori predisporrà una graduatoria, in cui figureranno solo gli pseudonimi. Successivamente, il vicepresidente del Di.P.La.P. provvederà ad associare questi ultimi al nominativo dell'autore e a comunicare un elenco di 8 relatori.

Il Presidente dell'AIPDP e il vicepresidente del Di.P.La.P. sono garanti della correttezza della procedura e dell'anonimato dei candidati risultati non vincitori, i cui nominativi non verranno comunicati né al Comitato dei revisori né al Consiglio direttivo del Di.P.La.P. o dell'AIPDP.

SCADENZE

Invio del paper: 19 maggio 2024

Comunicazione risultati della selezione: 9 giugno 2024

CRITERI EDITORIALI PER IL PAPER

Lingua: inglese, italiano, spagnolo, tedesco

Ampiezza: max 10.000 caratteri (eventuali note e spazi inclusi)

Margini: 2,5 tutti

Carattere testo: *times new roman*, 12

Carattere note: *times new roman* 10

Interlinea: singola

Rientro prima riga: 0,5

Titolo: in grassetto

Formato estensione: PDF

Note: nel testo con indicazione del nome dell'autore e dell'anno di pubblicazione.

OSPITALITÀ DEI RELATORI

L'Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale fornirà ai relatori un contributo di €300 per spese di viaggio e pernottamento.

TITOLO DEL PAPER

Nome e cognome

Titolo accademico, PhD etc.

Nome dell'università o del centro di ricerca

E-mail

Pseudonimo

Abstract: ...

Area tematica: ...

Testo

...

Conclusioni

...